

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 21/06/2024 n. 749

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

OGGETTO: COMUNE DI JESI - VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE ISOLE DELLA PRODUZIONE "TR5" - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN FORMA SEMPLIFICATA PREVISTO AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, PUNTO 5, DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR 1647 DEL 23/12/2019 - ESCLUSIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi

dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";
- la Regione Marche, nel Capo II "*Valutazione Ambientale Strategica*" della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: "*LR n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica'*", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: "*Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010*";
- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- la Regione Marche, con la L.R. 30.11.2023 n.19, "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*", ha innovato la normativa in materia di V.A.S., individuando all'art. 5 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia

di VAS dei piani urbanistici e demandando, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la definizione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni ad un atto successivo della Giunta regionale;

- In applicazione della disposizione precedente, la Regione Marche, con DGR n. 87 del 29 gennaio 2024, ha emanato la *“Disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 5 della L.r. 19/2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è inerente alla VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE ISOLE DELLA PRODUZIONE "TR5", inviata il 12/03/2024 dal Comune di Jesi con nota prot. *Elixform* del 12/03/2024, acquisita al protocollo prov.le n. 9111 del 12/03/2024;

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 9327 del 12/03/2024 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019;

VISTO che con la medesima nota di istanza, l'Autorità Procedente:

- ha dichiarato che il piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere

soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;

- non ha ritenuto di produrre pareri;

PRESO ATTO che con nota prot. 4083 del 08/04/2024, pervenuta in pari data a questa amministrazione, registrata al prot. 12605 del 08/04/2024 (allegata al presente atto), la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA E DI PESARO URBINO ha trasmesso un parere sulla variante, nel quale **“ritiene di non assoggettare a VAS la variante in esame, con le seguenti indicazioni:**

- *Dovranno essere indirizzati progetti di riqualificazione e/o di recupero dei contesti urbanizzati maggiormente degradati, utilizzando materiali e tipologie costruttive a basso impatto ambientale, privilegiando possibilmente usi e destinazioni affini al contesto agricolo;*
- *Eventuali ampliamenti dovranno essere contenuti il più possibile nei contesti già urbanizzati, evitando così ulteriore consumo di suolo agricolo;*
- *Dovrà essere posta particolare cura alla salvaguardia e/o alla ricomposizione ambientale delle aree fluviali-ripariali e delle aree contigue.”;*

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di Jesi, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019 ed alla disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti della DGR n. 87 del 29 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che dalle descrizioni prodotte emerge quanto segue:

1. *La proposta di variante al Piano Regolatore si configura come una variante normativa che prevede la revisione della norma tecnica attuativa relativa alle*

cosiddette Isole della produzione "TR5", ovvero aree isolate nel territorio rurale nelle quali sono insediate attività produttive di rilevante importanza nell'ambito del settore economico jesino.

- *Le aree interessate sono le seguenti:*
 - *area TR5 zona via Roma (Center Gomma)*
 - *area TR5 zona via Piandelmedico (Cooperlat)*
 - *area TR5 zona via Piandelmedico (Mattoli)*
 - *area TR5 zona via Calabria (Extrafond)*
 - *area TR5 zona via San Marcello (Simonetta)*
 - *area TR5 zona via della Barchetta (Baldi)*
 - *aree TR5 zona via Mazzangrugno (Ristorante La brusca e falegnameria Pulita)*
2. *La caratteristica che accomuna le aree sopra citate è sostanzialmente quella di essere zone edificate con un tessuto produttivo di tipo industriale o artigianale consolidato, isolate in un contesto prevalentemente rurale. La variante generale al PRG del 2008, seppur riconosceva tali situazioni preesistenti al Piano Regolatore vigente, allo stesso tempo promuoveva la riconversione delle relative aree all'uso agricolo una volta dismesse le corrispondenti attività, auspicandone la delocalizzazione in aree urbane a destinazione produttiva. Tale previsione di delocalizzazione, tuttavia non ha trovato alcun riscontro a distanza di più di 10 anni dall'entrata a regime del PRG "Gabellini", ma al contrario in diversi casi le attività in argomento hanno manifestato la necessità di ampliare la propria sede di produzione a seguito della crescita e del potenziamento delle stesse.*
3. *Con una variante normativa, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11/05/2023, è stata parzialmente modificata pertanto la norma tecnica relativa alle zone TR5 (art. 59 delle NTA) al fine di eliminare gli obblighi di riconversione verso gli usi agricoli in caso di dismissione dell'attività, che di fatto rappresentavano motivo di incertezza per gli operatori economici e un limite per eventuali futuri investimenti su tali aree. Tale norma è stata aggiornata anche in considerazione della scarsa sostenibilità e probabilità di un ripristino all'uso agricolo di dette aree,*

con conseguente possibile rischio di un progressivo abbandono e degrado dei siti produttivi in argomento isolati nelle campagne.

4. *Con detta delibera se da un lato veniva eliminato l'obbligo di riconversione di cui sopra, dall'altro tuttavia veniva dato mandato fin da subito agli uffici preposti dell'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico di elaborare una nuova proposta di variante normativa relativa alle aree TR5 con la quale:*
 - *introdurre obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica verso i quali indirizzare gli interventi di*
 - *riqualificazione o ampliamento degli ambiti produttivi in argomento;*
 - *definire i futuri usi delle aree in caso di dismissione delle attività esistenti, con l'obiettivo di un generale miglioramento degli impatti sul territorio;*
 - *individuare gli strumenti di intervento adeguati e le opportune misure di mitigazione e compensazione ambientale ai fini del corretto inserimento delle future nuove attività nel contesto rurale di riferimento, senza ulteriore incremento di consumo di suolo rispetto a quanto ammesso dall'attuale disciplina.*
5. *Si è pertanto proceduto ad elaborare una revisione dell'art. 59 delle NTA, che non determina variazioni cartografiche o alle destinazioni d'uso, agli indici ed ai parametri urbanistici vigenti delle aree interessate da tali attività, con la quale si prevede principalmente:*
 - *di riclassificare le diverse aree interessate in relazione ad uno specifico ambito/contexto territoriale di appartenenza;*
 - *di precisare le destinazioni d'uso consentite in caso di dismissione delle attività esistenti o preesistenti fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi già previsti;*
 - *di introdurre, nel caso di riconversione dei siti, lo strumento del Piano di Recupero finalizzato a definire il corretto inserimento del progetto, dal punto di vista paesaggistico, nel contesto rurale circostante;*

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Arch. Massimo Orciani, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto le modifiche introdotte non determinano

incremento del carico urbanistico rispetto al P.R.G. vigente e non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse.

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

- la DGR n.1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l'art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*;
- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della

struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 con cui si conferisce al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, l’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del suddetto Settore IV fino al 30/06/2024;

PRESO ATTO della comunicazione inviata con nota prot. n. 11595 del 20/02/2024, acquisita al protocollo prov.le prot. n. 6458 del 21/02/2024 con la quale il Comune di Jesi dichiara di non possedere i requisiti di cui alla DGR n. 87 del 29 gennaio 2024 e che pertanto intende avvalersi di questa Autorità Competente per la VAS ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della L.R. 19/2023;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;

DETERMINA

- I. di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, la VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE ISOLE DELLA PRODUZIONE "TR5", inviata il 12/03/2024 dal Comune di Jesi con nota prot. *Elixform* del 12/03/2024, acquisita al protocollo prov.le n. 9111 del 12/03/2024.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.
- III. di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS.
- V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

- VII. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 21/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.04
Fascicolo 2024/1408